Non conformità e affermazione di genere – webinar Zoom di informazione e formazione sulla Piattaforma per il superamento della L. 164/1982*

12 dicembre 2020

Sintesi tecnica degli interventi

A cura degli avv.ti Maria Grazia Sangalli e Matteo Bonini Baraldi

Interventi degli avv.ti: Matteo Bonini Baraldi, Antonio Rotelli, Giovanni Guercio, Ileana Capurro, Elena Pucci e del prof. Angelo Schillaci

1.

La prima domanda a cui questo incontro era chiamato a dare una risposta è se sia opportuna e necessaria una modifica della legge 164 e, se sì, se lo sia nei termini di una integrazione/modificazione parziale del testo vigente (modificato nel 2011) o se, piuttosto, l'intero impianto della legge 164 debba considerarsi superato e debba essere, quindi, integralmente riformato.

In altre parole, se possa ritenersi sufficiente "adeguare" le disposizioni della 164 agli standard europei o se si debba guardare ad una riforma integrale, che investa altri aspetti, oltre al procedimento di rettificazione.

Molti interventi hanno evidenziato la "interconnessione" tra diverse tematiche (ad esempio le questioni relativa alla riservatezza e rispetto della privacy, ma non solo) ma anche la necessità di introdurre finalmente questioni che non sono oggetto della legge 164 (ad esempio l'accesso alla sanità), sicché ci pare di poter dire che è emersa l'opportunità di operare nella direzione di una <u>revisione complessiva</u>, nei termini di una riforma radicale che innervi una <u>nuova proposta di legge sul diritto all'identità di genere</u> (affermazione del genere a cui si è sempre appartenuto).

Potrebbe essere l'occasione, secondo alcuni degli interventi, per introdurre e ulteriormente chiarire nel nostro ordinamento (come si sta tentando di fare con il DDL Zan) le specificità e il portato di "sesso", "genere" "identità di genere" e "espressione di genere".

Si è suggerito che da questo testo di legge venga espunta la materia relativa alle persone intersex, che dovrebbe trovare organica disciplina in una legge a parte e urgente (e che potrebbe nel frattempo essere anche oggetto di una moratoria sugli interventi alle persone minori di età).

2. Quanto ai contenuti

2.1.

Si è fatto ampiamento richiamo, nel corso degli interventi, al principio di <u>"autodeterminazione"</u> (che peraltro costituisce il perno della piattaforma) ritenuto uno dei due pilastri, insieme alla depatologizzazione, di una riforma legislativa.

^{*} La piattaforma per il superamento della L. 164/1982 è stata redatta su iniziativa del MIT – Movimento Identità Trans e vede come co-promotori le seguenti associazioni: Consultorio Transgenere, Associazione Trans Napoli, Sunderam Identità Transgender Torino, Gender X, Azione Trans, Mixed LGBTI. Hanno aderito a titolo personale: Giovanni Guercio, avvocato, Cristina Leo, assessora Muncipio VII – Roma Capitale, Ottavia Voza, attivista.

Come il principio dell'autodeterminazione, in questa materia, possa essere declinato giuridicamente nel nostro ordinamento (e trovare una sua collocazione sistematica coerente, superando i limiti imposti dalla Corte cost. con sentenza 180/2017 e dall'art. 5 cod civ.), è il tema fondamentale che dovrà essere oggetto di ulteriori riflessioni e di approfondimenti tecnici da qui in avanti (a partire dall'elaborazione giurisprudenziale degli artt. 2, 3 e 32 Cost. resa possibile dalla legge 164).

Intanto è stato suggerito, molto opportunamente, che si potrebbe partire dal mettere in discussione l'interesse pubblico al marcatore di genere, cioè il principio dell'"interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche" che è stato espresso dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione nel 2015/2017. Ci sono casi in cui l'ordinamento non ha sicuramente interesse a mantenere i marcatori di genere (vedasi le liste elettorali) e dunque si potrebbe aprire un varco giurisprudenziale per rendere più flessibile e più leggero il marcatore di genere quanto meno in alcuni contesti del nostro ordinamento.

E' stata proposta una disarticolazione tra la **rettifica anagrafica** e il **percorso medico di affermazione di genere**, prendendo come paragone il procedimento di scioglimento del matrimonio, che consente, la dichiarazione immediata di scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio e la prosecuzione del procedimento per definire gli ulteriori aspetti.

Questa diversa prospettiva, sulla quale ci sembra di poter dire che ci sia stata concordanza, aprirebbe nuovi scenari, in particolare consentendo più agilmente <u>l'immediata</u> rettifica anagrafica sul mero presupposto volontaristico espresso dall'interessat*.

Quanto alla forma e alle modalità, si è parlato di <u>attestazione giurata</u> o <u>atto di notorietà</u>, dunque senza necessità di alcuna attestazione medica.

Interessante è il riferimento che è stato fatto alla modifica **dello status di persona coniugata** sulla base della semplice dichiarazione dinnanzi all'Ufficiale di Stato civile della volontà di separarsi o divorziare, così come è ora consentito dalla L.162/2014 che ha introdotto il cosiddetto "divorzio breve".

Quanto alla "piccola soluzione" (per il cambio del nome) si è opportunamente suggerita la soluzione inglese del "deed poll" che è una procedura semplificata di registrazione di un nuovo nome, che valorizza l'elemento volontaristico.

2.2

Quanto **all'autorizzazione agli interventi**, si è evidenziato che le tipologie degli interventi possono essere differenti, a seconda delle identità personali e non per tutte è probabilmente necessario il superamento dell'art. 5 cod. civ.

Anzi, si è detto che nella prospettiva della tutela del diritto alla salute il rilascio di un **parere medico legale** (o semplicemente medico) che dichiari che l'intervento chirurgico è necessario ai fini del benessere psicofisico della persona (si badi, non una diagnosi) supererebbe l'autorizzazione del tribunale e rappresenterebbe anche una garanzia per i medici e le strutture mediche. Si è ipotizzato al riguardo un confronto con i medici chirurghi.

Il secondo pilastro (oltre all'autodeterminazione) è stato individuato nella <u>de-patologizzazione</u>, che è da intendersi tanto medica quanto sociale (e in qualche intervento si è evidenziata la necessità di un dibattito pubblico su questi temi).

La realizzazione del diritto all'identità di genere dovrebbe essere vista come percorso in cui il sistema si accorge dell'errore che ha fatto nel registrare presuntivamente una identità di genere.

Resta comunque, come è stato fatto notare, il tema della salute delle persone trans (e dunque la questione dell'accesso alle cure, del consenso informato).

2.3.

Quanto al completamento della **normativa antidiscriminatoria sulla base dell'identità e espressione di genere**, che prescinde dalla normativa sulla rettificazione, sono state ricordate **sia** le disposizioni che già esistono **sia** quelle che andranno introdotte per colmare delle lacune.

Se nell'ordinamento penitenziario e nella normativa sui rifugiati (appartenenza a un particolare gruppo sociale) si menziona l'identità di genere, è stata anche approvata una modifica all'art. 105 quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, riguardante l'istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Un primo tentativo di definizione di identità di genere è attualmente contenuto nella proposta di legge "Zan" sui crimini d'odio, non ancora approvata. La definizione proposta mira a supera il binarismo e spezzare la corrispondenza tra identità di genere e «transizione o affermazione»; integra anche l'espressione di genere e suggerisce un'integrazione dell'identità e espressione di genere nel mandato UNAR e nella strategia nazionale LGBT.

Un ulteriore provvedimento in discussione riguarda la modifica all'art. 19 c.1 t.u. immigrazione, c.d. "emendamento Boldrini" che aggiunge un tassello al sistema della protezione dello straniero LGBT (divieto di reimpatrio e indirettamente concessione di protezione speciale).

Resta invece aperta la necessità di intervenire sul d. lgs. 216/2003 e/o sul Codice Pari Opportunità – andrebbe ripensato e arricchito, lì manca l'identità e l'espressione di genere; senza dimenticare l'abrogazione di vecchie normative repressive in materia di misure di sicurezza ("mascheramento") e il divieto espresso di "terapie riparative" per persone LGBTI.

In sintesi:

- Non basta qualche ritocco alla L. 164, importante pensare a un nuovo impianto complessivo che ponga al centro il diritto della persona all'affermazione e espressione di genere
- Temi proposti/emersi dalla discussione:
 - 1. modalità e tempistiche di attribuzione dei marcatori di genere alla nascita, modalità di cambiamento dei marcatori di genere secondo l'autodeterminazione, rilevanza giuridica dei marcatori di genere e loro effetti nei vari settori dell'ordinamento
 - 2. certezza dei rapporti giuridici e matrimonio egualitario, opzioni per l'autorizzazione agli interventi chirurgici per chi li desidera
 - 3. urgenza della tutela dei bambini e delle persone intersex
 - 4. cambio del nome e proprietà dei corpi
 - 5. tutela del diritto all'identità e espressione di genere nella normativa antidiscriminatoria, sanità non discriminatoria (non solo per la transizione)

- 6. forti dubbi sull'utilizzo di terzo genere o genere neutro
- 7. privacy non solo come tutela dei dati sensibili ma come strumento di prevenzione della discriminazione
- 8. raccolta delle esperienze con la self-determination nei Paesi che l'hanno già fatta propria
- 9. valorizzazione dell'approccio basato sui diritti umani
- 10. consenso informato, accesso alle cure e depatologizzazione

Proposte di soluzioni pratiche su cui continuare la riflessione sono:

- Valorizzare la breccia aperta dalla L. 164, oltre al sesso fenotipico vi è anche il sesso psichico che rileva come qualità della persona ex artt. 2 e 3 Cost.
- Registrazione alla nascita: mantenere la registrazione del marcatore a fini di "tracciabilità" della storia personale ma flessibilizzare il sistema anche e soprattutto per neonati intersex
- Modifica dei marcatori di genere: attestazione giurata per l'auto-affermazione del genere, piccola soluzione per il solo cambio del nome sul modello del Deed Poll britannico valorizzando la giurisprudenza sui "nomi neutri"
- Flessibilizzazione dello stato civile nell'attribuzione di effetti giuridici ai marcatori di genere:
 es. mantenere la cronistoria della persona per utilizzarla là dove effettivamente serve (es.
 sanità), evitare l'indicazione ufficiale o in pubblico anche nel quotidiano là dove non serve
 (es. operazioni elettorali, trasporti, ecc.)
- Scorporamento dell'intervento di tutela delle persone intersex moratoria urgente sugli interventi chirurgici sui neonati/minori
- Integrazione e completamento della normativa antidiscriminatoria con l'identità e l'espressione di genere
- Connessione tra privacy e antidiscriminazione: utilizzo strumentale dei marcatori di genere se vengono conosciuti, superamento degli stereotipi di genere
- Allargare il dibattito agli addetti ai lavori e alla società civile, serve anche una operazione di cambiamento culturale